



COMUNE DI SAN LORENZO DORSINO
Provincia di Trento

Verbale di Deliberazione della Giunta comunale

n. 120 dd. 31.10.2017

OGGETTO: Approvazione convenzione con il Tribunale ordinario di Trento per lo svolgimento di lavori di pubblica utilità ai sensi del D.M. 26.03.2001.

L'anno **duemiladiciassette**, il giorno **trentuno** del mese di **ottobre** alle ore 17:35 nella sala delle riunioni, con l'osservanza delle prescritte formalità di legge, si è riunita la Giunta comunale:

DELLAIDOTTI ALBINO	Sindaco	presente
MARGONARI RUDI	Vicesindaco	presente
DEGIAMPIETRO PIERA	Assessore	presente
ORLANDI DAVIDE	Assessore	presente
RIGOTTI ILARIA	Assessore	presente

Assiste il Segretario comunale dott. Giovanna Orlando.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Albino Dellaidotti invita la Giunta a deliberare in merito all'oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che a norma dell'art. 54 del D.Lgs. 28.08.2000, n. 274 e dell'art. 224 bis e 187, comma 8 bis del D.Lgs. 30.04.1992, n. 285 (nuovo Codice della Strada), il Giudice di Pace e - in applicazione della legge 11.06.2004, n. 145 e dell'art. 73, comma 5 bis del D.P.R. 309/90 così modificato dal D.L. 30.12.2005, n. 272 convertito con legge 21.02.2006, n. 49 - il Giudice monocratico possono applicare, su richiesta dell'imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, o presso centri specializzati di lotta alle dipendenze;

Visto l'art. 2, comma 1 del decreto ministeriale 26.03.2001, emanato a norma dell'art. 54, comma 6 del D.Lgs. 274/2000, il quale stabilisce che l'attività non retribuita a favore della collettività sia svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia o, su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni e gli Enti presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;

Dato atto che il Ministro della Giustizia con atto del 16.07.2001 ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni in questione;

Visto che il Comune di San Lorenzo Dorsino rientra tra gli Enti indicati nell'art. 54 del D.Lgs. 274/2000;

Richiamata la nota dd. 22.09.2010 prot. n. 1519/2010 con la quale il Presidente del Tribunale Ordinario di Trento segnalava la possibilità di stipulare apposite convenzioni per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità oltre che per le prestazioni di cui all'art. 1 del DM 26.03.2001 anche ai sensi dell'art. 186, comma 9 bis D.Lgs. 285/1992 come modificato dalla L. 120/2010 e richiedeva ai Comuni di valutare l'ipotesi di stipulare convenzioni al fine di consentire al giudice di comminare la sanzione alternativa del lavoro di pubblica utilità;

Dato atto che tra le attività non retribuite a favore della collettività, ai sensi del D.M. 26.03.2001 e dell'art. 186 del C.d.s., rientrano le prestazioni di lavoro per finalità di protezione civile, di tutela del patrimonio ambientale e culturale, ivi compresa la collaborazione ad opere di prevenzioni incendi, di salvaguardia del patrimonio boschivo e forestale, di tutela della flora e della fauna, di prevenzione del randagismo degli animali, di manutenzione e decoro di beni del patrimonio pubblico ivi compresi giardini e parchi, oltre ad altre prestazioni di lavoro di pubblica utilità pertinenti la specifica professionalità del condannato; prestazioni nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale (prioritarie per le ipotesi di cui al citato art. 186 C.d.s.);

Dato atto che l'Amministrazione comunale ha ritenuto opportuno aderire alla proposta sopra richiamata sia per il valore rieducativo insito nella pena alternativa affinché i soggetti interessati possano prestare la loro attività non retribuita a favore della collettività nell'ambito dell'organizzazione comunale individuando diversi settori in cui potranno essere impiegati gli stessi, sia per la possibilità per il Comune di fruire di figure di supporto nelle mansioni ammesse dalla convenzione;

Dato atto che con nota dd. 25.10.2017 prot. n. 5777 l'Amministrazione comunale di San Lorenzo Dorsino ha comunicato al Tribunale ordinario di Trento la propria disponibilità affinché i condannati alla pena del lavoro di pubblica utilità possano prestare la loro attività non retribuita a favore della collettività nell'ambito dell'organizzazione comunale. A tal proposito il Comune di San

Lorenzo Dorsino ha inviato, con la medesima nota, apposito allegato tecnico nel quale sono stati individuati i settori in cui potranno essere impiegati i lavoratori;

Considerato che, con l'approvazione della convenzione, l'Amministrazione comunale consente che non più di due condannati alla pena del lavoro di pubblica utilità prestino contemporaneamente presso il Comune di San Lorenzo Dorsino l'attività non retribuita per lo svolgimento delle mansioni indicate nell'allegato tecnico per la disciplina dell'applicazione della convenzione, trasmesso al Tribunale di Trento con la nota sopra citata dd. 25.10.2017 prot. n. 5777;

Ritenuto opportuno che le richieste pervenute formino oggetto di valutazione da parte dell'Amministrazione comunale, che deciderà a suo insindacabile giudizio la disponibilità o meno ad accoglierle, tenuto conto dell'organizzazione generale dell'Ente e delle necessità rilevate per le finalità innanzi descritte;

Atteso che, ai sensi degli artt. 3 e 7 dello schema di convenzione ora in approvazione, il Comune individua nel proprio legale rappresentante la persona incaricata di coordinare la prestazione dell'attività lavorativa dei condannati, di impartire a costoro le relative istruzioni nonché di redigere al termine dell'esecuzione della pena una relazione che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato; per il tramite del suddetto legale rappresentante verrà poi individuato un operatore che, sulla scorta di un incarico scritto, avrà il compito di inserire il condannato nell'ambito lavorativo; quest'ultimo operatore seguirà il condannato durante il periodo di inserimento e segnalerà eventuali inadempienze (comunicazione senza ritardo all'Autorità di Pubblica Sicurezza competente ed al giudice che ha applicato la sanzione delle eventuali violazioni degli obblighi del condannato);

Ritenuto pertanto di approvare lo schema di convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità con il Ministero della Giustizia, nella persona del Presidente del Tribunale di Trento, nel testo che si allega alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale (all. A);

Visto l'art. 33 della Legge 29 luglio 2010, n. 120;

Dato atto che con deliberazione del Consiglio comunale n. 8 di data 06.03.2017 è stato approvato il Bilancio di previsione 2017-2019 e Documento unico di programmazione (DUP) 2017-2019 e che con successiva deliberazione di Giunta comunale n. 32 del 14.03.2017 è stata disposta l'approvazione del Piano esecutivo di gestione per l'esercizio 2017;

Ritenuto di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 79, comma 4 del D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L visti i tempi fissati dal Tribunale per la sottoscrizione della convenzione a seguito dell'invio dell'allegato tecnico con nota dd. 25.10.2017 prot. n. 5777;

Acquisiti i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione espressi, ai sensi dell'art. 81, comma 1 del D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L e s.m dal Segretario comunale in ordine alla regolarità tecnica e dal Responsabile del Servizio Finanziario e tributi in ordine alla regolarità contabile;

Visto il D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274 ed in particolare l'art. 54, comma 6;

Visto il DM 26 marzo 2001 "Norme per la determinazione delle modalità di svolgimento del lavoro di pubblica utilità applicato in base all'art. 54, comma 6, del D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274";

Visto il testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L;

Visto lo Statuto comunale;

Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge

DELIBERA

1. di aderire, per le motivazioni meglio esposte in premessa, alla proposta del Tribunale di Trento di cui alla nota dd. 22.09.2010 prot. n. 1519/2010 concernente la pena del lavoro di pubblica utilità e la sua applicazione presso Enti e organizzazioni di lavoro a favore della collettività e pertanto di approvare la convenzione con il Tribunale Ordinario di Trento per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità ai sensi del D.M. 26.03.2001, nel testo che si allega alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale (all. A);
2. di autorizzare il Sindaco pro tempore alla sottoscrizione della convenzione di cui al punto 1.;
3. di dare atto, ai sensi degli artt. 3 e 7 dello schema di convenzione di cui al punto 1., che il Comune individua nel proprio legale rappresentante la persona incaricata di coordinare la prestazione dell'attività lavorativa dei condannati, di impartire a costoro le relative istruzioni nonché di redigere al termine dell'esecuzione della pena una relazione che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato; per il tramite del suddetto legale rappresentante verrà poi individuato un operatore che, sulla scorta di un incarico scritto, avrà il compito di inserire il condannato nell'ambito lavorativo; quest'ultimo operatore seguirà il condannato durante il periodo di inserimento e segnalerà eventuali inadempienze (comunicazione senza ritardo all'Autorità di Pubblica Sicurezza competente ed al giudice che ha applicato la sanzione delle eventuali violazioni degli obblighi del condannato);
4. di dare atto, ai sensi dell'art. 5 dello schema di convenzione di cui al punto 1., che è obbligatoria l'assicurazione dei condannati contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi e che gli oneri sono a carico del Comune e pertanto di incaricare il Responsabile del Servizio Finanziario all'impegno delle somme necessarie per i medesimi nel momento in cui si verificherà l'impiego effettivo dei lavoratori, imputando la spesa agli appositi capitoli di bilancio;
5. di dare atto, ai sensi dell'art. 4 dello schema di convenzione di cui al punto 1., che il Comune si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei condannati e pertanto di incaricare il Responsabile del Servizio Tecnico all'espletamento degli adempimenti ex D.Lgs. 81/2008 (visita medica, formazione, fornitura DPI e quant'altro) con relativo impegno di spesa;
6. di dare atto che le attività svolte sono a titolo gratuito e che è fatto divieto al Comune di corrispondere ai condannati una retribuzione;
7. di trasmettere la presente deliberazione alla Cancelleria del Tribunale di Trento per gli adempimenti previsti dal D.M. 26.03.2001;

8. di dichiarare, per le motivazioni in premessa esposte e mediante separata unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 79, comma 4 del D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L.



Avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:

- opposizione alla Giunta comunale, entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 79, comma 5 del D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L e s.m.;
- ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Trento, entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199.

In materia di aggiudicazione di appalti si richiama la tutela processuale di cui all'art. 8 del D.Lgs. 20 marzo 2010, n. 53. In particolare:

- il termine per il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale è di 30 giorni;
- non è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Alla presente deliberazione sono uniti:

- pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile;
- certificazione iter pubblicazione ed esecutività.

=====

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

Il Sindaco
- Albino Dellaidotti -

Il Segretario comunale
- dott. Giovanna Orlando -

**TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO****- Presidenza -**

Prot. N.

2120/17

ACCORDO PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITÀ

AI SENSI DEL DECRETO MINISTERIALE 26 MARZO 2001.

Addì 27/10/2017, alle h. 09,00, in Trento - Largo Pigarelli n. 1, presso la sede del Tribunale di Trento, tra, il Ministero della Giustizia, che interviene al presente atto nella persona del **Dott. Sandro PETTINATO** *Dirigente delegato dal Presidente del Tribunale di Trento*, giusta delega di cui al D.M. 16 luglio 2001, e **il Comune di SAN LORENZO DORSINO**, P.zza delle Sette Ville n. 4 - 38078 San Lorenzo Dorsino (TN), P.IVA/C.F.:02362480226, in persona di: **il Sindaco Albino DELLAI DOTTI**, nato a Dorsino (TYNO 81 08/07/1958 identificato a mezzo carta d'identità: AU2086110 dd. 26/06/2013, denominato d'ora in avanti "il Comune", si conviene e si stipula quanto segue,

PREMESSO

- che a norma dell'art. 54 del D.L.vo 28 agosto 2000 n. 274 e dell'art. 224 bis e 187 c. 8bis del D.Lgs. n. 285 del 30.4.1992 (nuovo Codice della Strada) il Giudice di Pace e - in applicazione della legge 11 giugno 2004 n. 145 e dell'art. 73 comma V bis D.P.R. 309/90 così modificato dal D.L. 30.12.2005 n. 272 convertito con legge 21.2.2006 n. 49 - il Giudice monocratico, possono applicare, su richiesta dell'imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, o presso centri specializzati di lotta alle dipendenze;
- che l'art. 2, comma 1, del D.M. 26 marzo 2001, emanato a norma dell'art. 54, comma 6, del citato Decreto Legislativo, stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicati nell'art. 186, co. 9 bis e 187 co.8 bis, D.Lgs 285/1992 (mod. dalla legge n. 120/2010), ovvero, nell'art. 1, comma 1, del citato decreto ministeriale presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;
- che il Ministro della Giustizia ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni in questione con atto del 16 luglio 2001;
- vista la Legge del 28 aprile 2014, n. 67, contenente "deleghe al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio. Disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili". In

particolare, la legge prevede l'introduzione dell'istituto della sospensione del procedimento con messa alla prova applicabile per reati puniti con la sola pena pecuniaria o con la sola pena detentiva non superiore nel massimo a quattro anni, sola, congiunta o alternativa alla pena pecuniaria nonché per i reati previsti nel comma 2, art. 550 del c.p.p. e che il Ministero della Giustizia in data 10/06/2015 ha emanato il relativo regolamento previsto dall'art. 8;

CONSIDERATO

che "il Comune" è disponibile ad accogliere lavoratori di pubblica utilità o soggetti autorizzati alla messa in prova alle condizioni e per le mansioni sotto meglio precisate, nella misura massima di **numero 2 (due) unità**; il tutto meglio specificato nell'allegato tecnico di cui all'istanza citata.

ART.1

(Attività da svolgere)

"il Comune" in premessa precisato, consente che i condannati alla pena del lavoro di pubblica utilità o alla messa in prova prestino la loro attività non retribuita in favore della collettività nell'ambito della propria struttura organizzativa, **ai sensi di quanto in premessa indicato ESCLUSO quanto previsto dall'art. 187 c.8bis.**

A tal proposito, "il Comune" citato specifica che, presso le proprie strutture l'attività non retribuita in favore della collettività, in conformità con quanto previsto dall'articolo 1 del decreto ministeriale citato in premessa, ha ad oggetto le seguenti prestazioni:

presso uffici comunali, edifici ed aree pubbliche nel territorio comunale (mansioni in relazione alla professionalità):

- a) manutenzione parchi, giardini, verde pubblico e patrimonio comunale (affiancamento agli operai) per attività assegnate dal responsabile del Servizio Tecnico;**
- b) supporto per attività culturali organizzate dal Comune;**
- c) supporto agli uffici comunali nelle attività di questi;**
- d) mansioni presso il punto lettura della biblioteca sovracomunale.**

ART.2

(Modalità di svolgimento)

L'attività non retribuita in favore della collettività è svolta in conformità con quanto disposto nella sentenza di condanna, nella quale il giudice, a norma dell'articolo 33, comma 2, del decreto legislativo, indica il tipo e la durata del lavoro di cui all'art. 1, la struttura dove la stessa è svolta e le persone incaricate di coordinare la prestazione dell'attività lavorativa dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni.

L'attività del condannato al lavoro di cui all'art. 1 può essere anche di solo supporto amministrativo ed organizzativo.

Tenuto conto del contesto economico attuale, caratterizzato da una congiuntura economica ed occupazionale particolare, e valutato che gli interventi per i quali i condannati sono tenuti a

svolgere «attività non retribuita», le prestazioni di cui al presente accordo non devono sottrarre posti di lavoro e consistono in attività di supporto all'operatore titolare del servizio a cui il condannato è destinato.

L'attività avrà svolgimento secondo la seguente articolazione:

4 giorni (da concordare) - fascia oraria: 8,30/12,15 - 13,30/17,00; giorno di riposo: (da concordare).

ART.3

(Coordinatori delle prestazioni)

"il Comune", che consente alla prestazione dell'attività non retribuita, individua, ai sensi dell'art. 2 comma 2 del D.M. 26 marzo 2001, nel proprio legale rappresentante la persona incaricata di coordinare la prestazione dell'attività lavorativa dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni.

"il Comune" per il tramite del suddetto legale rappresentante incaricato di coordinare le prestazioni individua un operatore che, sulla scorta di un incarico attribuito in forma scritta, ha il compito di inserire il condannato nei diversi ambiti lavorativi.

Questi mantiene i rapporti con gli operatori dei vari servizi, segnala eventuali inadempienze e, in generale, segue il condannato durante il periodo di inserimento.

"il Comune" si impegna a comunicare tempestivamente al Presidente del Tribunale eventuali integrazioni o modifiche dei titolari di funzione organizzative incaricati di coordinare l'attuazione della presente convenzione.

ART.4

(Modalità di trattamento)

Durante lo svolgimento del lavoro di cui all'art. 1, "il Comune" si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei condannati, curando altresì che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione.

In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona, conformemente a quanto dispone l'art. 54, comma 2 e seg., del citato Decreto Legislativo.

"il Comune", si impegna altresì a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze ove tali servizi siano già a disposizione.

ART.5

(Divieto di retribuzione – Assicurazioni sociali)

E' fatto divieto, a "il Comune", di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma per l'attività da essi svolta.

E' obbligatoria l'assicurazione dei condannati contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.

Ai sensi del presente accordo per lo svolgimento del lavoro di cui all'art. 1, gli oneri per la copertura assicurativa sugli infortuni sul lavoro e malattie professionali sono a carico de: "il Comune".

ART.6

(Violazione degli obblighi)

I soggetti incaricati, ai sensi dell'articolo 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire le relative istruzioni ai condannati hanno l'obbligo di comunicare senza ritardo all'Autorità di Pubblica Sicurezza competente ed al giudice che ha applicato la sanzione, le eventuali violazioni degli obblighi del condannato, secondo l'art. 56 del decreto legislativo.

ART.7

(Relazione sul lavoro svolto)

I soggetti incaricati, ai sensi dell'articolo 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire le relative istruzioni ai condannati, redigono, terminata l'esecuzione della pena, una relazione, da inviare al giudice che ha applicato la sanzione, che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato.

ART.8

(Risoluzione della convenzione)

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità a termini di legge.

ART. 9

(Durata dell'accordo)

Il presente accordo decorre dalla data di sottoscrizione, e ha termine fino a quando una delle parti non recede per iscritto dalla presente convenzione;

Copia del presente accordo viene trasmessa alla cancelleria del Tribunale, per essere incluso nell'elenco degli enti convenzionati di cui all'art. 7 del decreto ministeriale citato in premessa, nonché al Ministero della Giustizia — Direzione Generali Affari Penali.

Il presente atto, composto di 4 (quattro) facciate dattiloscritte, viene letto, confermato e sottoscritto.

p. il Comune di SAN LORENZO DORSINO
il Sindaco Albino DELLAIOTTI

p. IL PRESIDENTE del TRIBUNALE
IL DIRIGENTE
Sandro dott. PETTINATO